Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 ottobre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 133

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di TOLMEZZO (Udine). — La gente carnica, che già durante il primo conflitto mondiale aveva subìto una dura invasione e dato alla Patria la vita di millecinquecento suoi figli, osò, dopo l'otto settembre 1943, lanciare una intrepida sfida all'invasore nazista ed al suo alleato fascista, realizzando la Zona libera della Carnia, lembo indipendente d'Italia retto dal governo democratico del C.L.N., formato da civili. Così, con una continua, eroica e tenace lotta, le divisioni partigiane « Garibaldi » e « Osoppo », con l'appoggio delle popolazioni locali, uomini e donne, le quali rinnovarono le gesta delle « Portatrici » del 1915-18, liberarono una estensione di 3500 chilometri quadrati, e comprendente ben quarantadue comuni. La difesa della zona libera e della sua capitale Ampezzo, costrinse l'occupatore a distogliere numerosi reparti dai vari fronti operativi per impiegarli nella repressione che costò ben 3500 caduti partigiani e civili, migliaia di deportati ed internati, efferati eccidi, saccheggi, disumane rappresaglie sopratutto nei comuni di Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Sutrio e Villa Santina. La gente Carnica seppe resistere fino alla gloriosa insurrezione di primavera che in Carnia si potè considerare conclusa solo il 10 maggio 1945. Tolmezzo, 8 settembre 1943-10 maggio 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979 registro n. 18 Difesa, foglio n. 134

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (Udine). — Accogliendo l'appello del C.L.N.A.I. che, il 14 giugno 1944, invitava gli italiani a passare decisamente all'azione, le brigate partigiane operanti tra il Natisone e il Torre, costituirono la zona libera orientale del Friuli, comprendente i sei comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Nimis Taipana, nonché frazioni di Povoleto e di Tarcento. Le formazioni partigiane avevano l'appoggio delle popolazioni locali e di quella di Cividale che, per la sua tradizione patriottica e antifascista, assecondava con entusiasmo i combattenti impegnati a realizzare e a difendere, nella regione, di fatto annessa al Terzo Reich, un lembo di Patria italiana. Tale impegno costò dolorosi sacrifici di vite umane, indicibili disagi per i reparti del C.V.L. e per le popolazioni locali, che assistettero ad eccidi, incendi di interi paesi, a saccheggi e ad indiscriminate deportazioni. I quattrocentoquattro caduti, partigiani e civili, sono il prezzo pagato.

Fin dal settembre 1943, la città di Cividale sorresse ed alimentò, con i suoi figli migliori, gli sforzi generosi dei reparti partigiani fino alla vittoriosa insurrezione popolare della primavera 1945. Cividale del Friuli, 8 settembre 1943-1° maggio 1945.

(8530)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1979, n. **490.**

Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — DI GIESI — MORLINO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Luigi Petrocchi, collocato a riposo;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Sergio Porena, dirigente superiore della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Luigi Petrocchi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1979
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 95

(8813)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silma - Società industriale lavorazione mobili e affini, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Silma - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silma - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8788)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli (Udine);

Visti i decreti ministeriali 13 giugno 1979 e 14 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli (Udine), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8786)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8770)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8771)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hjdropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hjdropress di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979 e 7 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hjdropress di Napoli-Barra, è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8791)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, in Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979 e 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8778)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8774)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8775)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1978, 2 gennaio 1979 e 26 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena), è prolungata al 20 agosto 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8772)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, in Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 22 giugno 1979 e 22 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8777)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro e Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 3 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 15 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina), è prolungata al 26 agosto 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8779)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede e stabilimento in Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 29 giugno 1979 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Ferrara;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 30 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8783)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in Messina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imsa di Messina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa di Messina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8785)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8787)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 26 maggio 1979 e 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 20 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8773)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1979 e 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8776)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro e Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 3 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 15 giugno 1979 e 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8780)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede e stabilimento in Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 29 giugno 1979, 30 giugno 1979 e 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Ferrara;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili, con sede in Ferrara e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8784)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), ora S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Bolgare (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979 e 17 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), ora S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Bolgare (Bergamo), è prolungata al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8781)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), ora S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Bolgare (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 17 maggio 1979 e 26 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), ora S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Bolgare (Bergamo), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8782)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censurarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 10 dicembre 1979 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Ascoli: Acquasanta Terme;
della provincia di Asti: Monastero Bormida;
della provincia di Brescia: Travagliato;
della provincia di Caserta: Caserta;
della provincia di Oristano: Ales-Cabras-Cuglieri-Ghilarza-Oristano-Samugheo-Santulussurgiu-Villaurbana;
della provincia di Palermo: Bagheria-Corleone-Gangi-Lercara Friddi;
della provincia di Siena: Siena;
della provincia di Torino: Vico Canavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8847)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° maggio 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria), con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2, in data 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356, emanato in

attuazione della cennata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1979, rimborsabili il 1° maggio 1982, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati speciali di credito emessi con il decreto stesso, è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di luglio, agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2 del cennato decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2, in data 13 aprile 1979, con cui è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° novembre 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del più volte citato decreto ministeriale del 13 aprile 1979, è pari al 5,8029% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,15%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2 in data 13 aprile 1979, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1979, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 6,15% relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° maggio 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in L. 92.250.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(8848)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1979.

Proroga fino al 27 maggio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali del 19 gennaio 1979, 28 maggio 1979, 29 maggio 1979 e 8 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Considerato che la predetta società si è fusa per incorporazione con la società S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Milano, è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1979.

Costituzione della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state determinate le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 6981 del 12 dicembre 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1978, n. 5071, con il quale il consigliere di Stato dott. Tommaso Alibrandi è stato nominato presidente della commissione elettorale centrale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Considerato che a norma del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, occorre provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 17 ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La commissione elettorale centrale che ha sede in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici, è costituita come segue:

Presidente:

Alibrandi dott. Tommaso, consigliere di Stato.

Componenti:

Troilo dott. Gabriele, 1° dirigente amministrativo;
De Angelis ing. Federico Gaetano, 1° dirigente tecnico;
Di Vita Giuseppe, segretario capo;
Di Maio Mario, coadiutore superiore G.C.;
Masala Angiolo, marconista superiore;
Fazzini Emilio, commesso capo A.C.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 13 ottobre 1979.

Art. 2.

La 1ª commissione elettorale circoscrizionale Piemonte-Valle d'Aosta, che ha sede in Torino presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Carusi dott. Ermanno, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

Orlandi Giulio, geometra capo;
Platania Giacomo, segretario principale;
Gillio Roberto, geometra principale;
Milano Giuseppe, assistente principale;
Capovilla Giovanna, coadiutore principale G.C.;
Scarani Alfio, sorvegliante idraulico.

Art. 3.

La 2ª commissione elettorale circoscrizionale Lombardia, che ha sede in Milano presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Cannata dott. Aldo, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Tagliaferri Michele, ingegnere;
Cesari Attilio, geometra capo;
Castiglione Antonino, ingegnere capo aggiunto;
Abbruzzese Luciana Rita Clelia, segretario;
Bartolomeo Alfonso, sorvegliante idraulico;
Carini Ettore, operaio.

Art. 4.

La 3ª commissione elettorale circoscrizionale Liguria, che ha sede in Genova presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Fiorentino dott. Alfonso, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

Di Stefano Silvio, consigliere;
Cossu Enrico, geometra principale;
Rossetti Federico, geometra principale;
Zinaghi Sergio, assistente principale;
Timossi Giovanni, coadiutore meccanico;
Cicconi Francesco, direttore di divisione aggiunto.

Art. 5.

La 4ª commissione elettorale circoscrizionale Veneto, che ha sede in Venezia presso il Magistrato alle acque, è costituita come segue:

Presidente:

Hafner dott.ssa Eleonora, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Trizio Flora, direttore aggiunto di divisione;
D'Agostino ing. Pasquale, ingegnere capo aggiunto;
Autiero Ciro, geometra;
Bellocchio Giuseppe, ragioniere;
Mainardi Gastone, assistente principale;
D'Antonio Renato, commesso.

Art. 6.

La 5ª commissione elettorale circoscrizionale Trentino-Alto Adige, che ha sede in Trento presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Marcheri dott. ing. Maurizio, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

Rigano ing. Francesco, ingegnere capo aggiunto;
Segata Elio, geometra principale;
Seppi Remo, geometra principale;
Margioni Eros, coadiutore meccanico;
Tuccio Dolores, coadiutore principale;
Boscolo Almerino, sorvegliante idraulico.

Art. 7.

La 6ª commissione elettorale circoscrizionale Friuli-Venezia Giulia, che ha sede in Trieste presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Scuderi ing. Renato, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

Pujatti ing. Vico, ingegnere capo R.E.;
Panareo Raffaele, geometra principale;
Cossa Giuseppe, ragioniere principale;
Peresson Silvio, assistente superiore;
Gaballo Mario, coadiutore superiore;
Fogliani Ivano, ufficiale idraulico capo.

Art. 8.

La 7ª commissione elettorale circoscrizionale Emilia-Romagna, che ha sede in Bologna presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Filippello dott. Vincenzo, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Liverani dott. Amedeo, consigliere;
Berconzoni Benito, geometra capo;
Cerioni Enrico, disegnatore capo;
Di Primio Mario, assistente superiore;
Gurreri Lorenzo, coadiutore principale;
Grandi Pietro, operaio permanente 1ª categoria.

Art. 9.

L'8ª commissione elettorale circoscrizionale Marche, che ha sede in Ancona presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Domenici dott. Sidnej Maria, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Orlando ing. Marco, ingegnere;
D'Incecco Vincenzo, geometra capo;
Giombini Settimio, disegnatore principale;
Chiorrini Mario, assistente principale;
Farella Giuseppe, marconista;
Copparoni Ermanno, commesso capo A.C.

Art. 10.

La 9ª commissione elettorale circoscrizionale Toscana, che ha sede in Firenze presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Croppi dott. Giorgio, dirigente superiore tecnico.

Componenti:

Francalanza dott. Francesco, direttore aggiunto di divisione;
Ciarravano Palmerino, geometra capo;
Bellanca Attilio, segretario principale;
Gabrielli Sergio, assistente superiore;
Gorelli Massimo, coadiutore;
Mariotti Gianfranco, commesso capo A.C.

Art. 11.

La 10ª commissione elettorale circoscrizionale Abruzzo, che ha sede in L'Aquila presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Munno dott. Giuseppe, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Colangeli ing. Pier Franco, ingegnere;
Magnante Remo, geometra principale;
Iannuzzi Roberto, disegnatore principale;
Ballone Giorgio, assistente principale;
Micarelli Anna, coadiutore principale;
Del Monte Angelo, sorvegliante idraulico.

Art. 12.

La 11ª commissione elettorale circoscrizionale Lazio-Umbria, che ha sede in Roma presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Torzilli ing. Virgilio, dirigente superiore.

Componenti:

Babbini ing. Armando, ingegnere;
Albertini Antonio, geometra principale;
Avitabile Bianco, segretario principale;
Mircoli Maurizio, assistente principale;
Casaretti Giovanni, coadiutore principale;
Giannini Pietro, operaio 1ª categoria.

Art. 13.

La 12ª commissione elettorale circoscrizionale Campania-Molise, che ha sede in Napoli presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Padula ing. Michele, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

D'Ambrosio dott. Alessandro, consigliere;
De Scisciolo Pasquale, geometra principale;
Carelli Luigi, ragioniere capo;
Napolitano Antonio, marconista principale;
Sparice Mario, coadiutore superiore;
Cervelli Gabriele, commesso capo.

Art. 14.

La 13ª commissione elettorale circoscrizionale Puglia-Basilicata, che ha sede in Bari presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

De Angelis ing. Mario, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

Maggi ing. Gaetano, ingegnere;
Pirini Vincenzo, geometra principale;
Postiglione Salvatore, ragioniere;
La Scala Armando, marconista superiore;
Piscitelli Raffaele, coadiutore principale;
Fetese Cosimo, operaio permanente 2ª categoria.

Art. 15.

La 14ª commissione elettorale circoscrizionale Calabria, che ha sede in Catanzaro presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Allevato dott. Francesco, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Ricca ing. Giovanni, ingegnere;
Piroso Carlo, geometra principale;
Benvenuto Aldo, segretario principale;
Cipparone Mario, assistente superiore;
Musolino Giuseppe, coadiutore;
Pate Francesco, commesso.

Art. 16.

La 15ª commissione elettorale circoscrizionale Catania-Messina-Ragusa-Siracusa-Enna, che ha sede in Catania presso il locale ufficio del genio civile, è costituita come segue:

Presidente:

Cravana dott. Giovanni, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Garagozzo ing. Antonino, ingegnere capo aggiunto;
Frasca Ignazio, geometra principale;
Caruso Antonio, ragioniere capo;
Di Stefano Rosario, assistente superiore;
Maccarone Angelo, coadiutore principale;
D'Amico Sebastiano, commesso capo.

Art. 17.

La 16ª commissione elettorale circoscrizionale Palermo-Agrigento-Caltanissetta-Trapani, che ha sede in Palermo presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Mazzola dott. Salvatore, 1° dirigente amministrativo.

Componenti:

Nicosia ing. Giacomo, ingegnere capo aggiunto;
Alaimo Calogero, geometra principale;
Trizzino Giuseppe, segretario principale;
Tarantino Francesco, assistente superiore;
Casu Ambrogio, coadiutore superiore;
Galici Pietro, commesso capo.

Art. 18.

La 17ª commissione elettorale circoscrizionale Sardegna, che ha sede in Cagliari presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

Paganelli ing. Davide, 1° dirigente tecnico.

Componenti:

Bussalai ing. Antonio, ingegnere capo aggiunto;
Pischedda Paolo, geometra principale;
Angius Salvatore, geometra principale;
Arca Antonio, assistente principale;
Cossu Piero, meccanografo;
Angioni Eligio, operaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(8900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Bresciana costruzioni », in Brescia.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1979 l'avv. Enrico Codignola è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Bresciana costruzioni », in Brescia, in sostituzione del dott. Guido Bollani, deceduto.

(8825)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « S. Giorgio » di Siliqua in contenitori di cartone politenato

Con decreto ministeriale 22 settembre 1979, n. 1958, la S.p.a. Sarda acque minerali, in Cagliari, piazza Costituzione, 2, è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « S. Giorgio » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1923, in contenitori di cartone politenato ANIC-Eraclene C 90, della capacità di un quarto di litro, mezzo litro, un litro e mezzo e due litri e di cartone politenato PurepaK-Elopak della capacità di un quarto di litro, mezzo litro, un litro, un litro e mezzo e due litri.

(8826)

Autorizzazione alla vendita in contenitori della capacità di 460 ml dell'acqua minerale « S. Silvestro » di Angolo Terme

Con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1954, la S.p.a. Acque termali Angolo, in Angolo Terme (Brescia), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale « S. Silvestro », di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1738, anche in contenitori di vetro della capacità di 460 ml.

Al decreto è allegato un esemplare delle relative etichette.

(8827)

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro della capacità di 460 ml dell'acqua minerale « Petra Pertusa » di Fossombrone.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1955, la S.p.a. Fonti del Furlo, in Fossombrone (Pesaro), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Petra Pertusa » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1874, anche in recipienti di vetro della capacità di 460 ml, sia per il tipo di acqua minerale imbottigliata come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle relative etichette.

(8828)

Autorizzazione all'aggiornamento dell'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale « Candida » di San Candido

Con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1956, la S.p.a. Fonti di San Candido, in San Candido (Bolzano), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Candida » di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1978, n. 1686, i risultati dell'analisi chimica aggiornata.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(8829)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Rocchetta » di Gualdo Tadino

Con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1953, la S.p.a. Rocchetta, in Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Rocchetta » di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1701.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 10 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	825,45	825,45	825,445	825,45	825,50	825,50	825,55	825,45	825,45	825,45
Dollaro canadese	703,50	703,50	704 —	703,50	703,45	703 —	703,20	703,50	703,50	703,50
Marco germanico	462,15	462,15	462,50	462,15	462,15	465 —	462,25	462,15	462,15	462,15
Fiorino olandese	416,80	416,80	417,20	416,80	416,60	417,40	416,85	416,80	416,80	416,80
Franco belga	28,58	28,58	28,63	28,58	28,60	28,60	28,59	28,58	28,58	28,55
Franco francese	196,94	196,94	197,30	196,94	196,90	197,30	197 —	196,94	196,94	196,95
Lira sterlina	1789,70	1789,70	1789 —	1789,70	1787,20	1785 —	1789,40	1789,70	1789,70	1789,70
Lira irlandese	1726 —	1726 —	1728 —	1726 —	1727,35	—	1727 —	1726 —	1726 —	—
Corona danese	158,15	158,15	158,30	158,15	158,10	158,78	158,15	158,15	158,15	158,15
Corona norvegese	167,42	167,42	167,90	167,42	167,56	167,50	167,45	167,42	167,42	167,40
Corona svedese	197 —	197 —	197,25	197 —	197 —	196 —	197 —	197 —	197 —	197 —
Franco svizzero	511,66	511,66	511,30	511,66	511,50	517 —	511,20	511,66	511,66	511,65
Scellino austriaco	64,195	64,195	64,25	64,195	64,20	64,50	64,15	64,195	64,195	64,20
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,50	16,60	16,51	16,40	16,51	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,59	12,59	12,50	12,59	12,49	12,30	12,515	12,59	12,59	12,59
Yen giapponese	3,630	3,630	3,68	3,630	3,655	3,75	3,645	3,630	3,630	3,63

Media dei titoli del 10 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76 —
» 9 % » » 1975-90	82,525
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,150
» » » » 1- 8-1978/80	100,250
» » » » 1-10-1978/80	100,150
» » » » 1- 3-1979/81	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,275
» » » 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,725
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425
» » » 12 % 1-10-1983	96,850
» » » 12 % 1- 1-1984	96,825
» » » 12 % 1- 4-1984	96,175
» » » 12 % 1-10-1987	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	825,50
Dollaro canadese	703,35
Marco germanico	462,20
Fiorino olandese	416,825
Franco belga	28,585
Franco francese	196,97
Lira sterlina	1789,55
Lira irlandese	1726,50
Corona danese	158,15
Corona norvegese	167,435
Corona svedese	197 —
Franco svizzero	511,43
Scellino austriaco	64,172
Escudo portoghese	16,555
Peseta spagnola	12,552
Yen giapponese	3,637

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di ventisette posti nella banda dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernenti le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1965, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 242, concernente l'inquadramento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare nelle rispettive categorie;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante delle sottonotate categorie della banda dell'Aeronautica militare, per gli strumenti ed i posti sottoindicati:

I Categoria A	
1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)	posti n. 1
1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale)	» 1
1° Saxofono soprano in Sib	» 1
1° Corno (Fa-Sib)	» 1
I Categoria B	
1° Clarinetto soprano in Sib n. 2	» 1
2° Clarinetto soprano in Sib n. 1	» 1
1° Saxofono tenore in Sib	» 1
1° Trombone tenore	» 1
1° Flicorno contralto in Mib	» 1
Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)	» 1
II Categoria A	
2° Clarinetto piccolo in Mib	» 1
1° Clarinetto soprano in Mib n. 3	» 1
1° Clarinetto soprano in Sib n. 4	» 1
1° Clarinetto soprano in Sib n. 6	» 1
1° Flicorno soprano Sib raddoppio	» 1
Flicorno basso grave in Fa	» 1
II Categoria B	
Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)	» 1
2° Clarinetto soprano in Sib n. 3	» 1
2° Clarinetto basso in Sib	» 1
2° Corno (Fa-Sib)	» 1
2° Trombone tenore	» 1
2° Flicorno contralto in Mib	» 1
2° Flicorno basso in Sib	» 1
III Categoria A	
2° Clarinetto soprano in Sib n. 5	posti n. 1
2° Clarinetto soprano in Sib n. 6	» 1
1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio	» 1
III Categoria B	
2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio	» 1

Art. 2.

Il concorso di cui sopra è indetto:

a) per la prima categoria *A* e la prima categoria *B*, con nomina a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, categoria musicanti;

b) per la seconda categoria *A* e la seconda categoria *B*, con nomina a 1° aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, categoria musicanti;

c) per la terza categoria *A* e la terza categoria *B*, con nomina ad aviere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, categoria musicanti.

I sergenti, 1° aviere e gli avieri scelti nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), contraggono la ferma iniziale di quattro anni.

I vincitori del concorso provenienti dai musicanti della banda dell'Aeronautica militare o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato e anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso:

1) i sottufficiali e militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare al concorso è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre 1979, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari in servizio delle Forze armate e dei corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non appartengono alla banda dell'Aeronautica militare debbono inoltre:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare;

c) essere in possesso della licenza della scuola media inferiore o titolo di studio equipollente;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare (limitatamente ai giovani che alla data della presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età).

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al previsto nulla osta delle competenti capitanerie di porto.

Art. 4.

Le domande dei candidati partecipanti al concorso, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta bollata da L. 2000, dovranno essere inviate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi del servizio militare;

lo stato civile (celibe, ammogliato con o senza prole, vedovo con o senza prole).

I candidati dovranno altresì precisare la categoria nella quale intendono concorrere e lo strumento per il quale intendono concorrere. E' consentito presentare domanda per l'ammissione a più di una categoria o per più di uno strumento.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora l'interessato trovisi in servizio militare, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che risultassero spedite dopo il termine stabilito.

I candidati minorenni, che non siano già militari in servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia, debbono allegare alla domanda atto di assenso dei genitori o di uno solo di essi nel caso di impedimento dell'altro genitore o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore.

Tale atto dovrà essere redatto dal sindaco del comune di residenza o da chi ne è da questi delegato, su modello conforme all'allegato n. 2, su carta da bollo da L. 2000.

I candidati iscritti alla leva di mare che abbiano già concorso alla predetta leva dovranno allegare il nulla-osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

I candidati saranno invitati a presentarsi, prima delle prove di esame, ad una visita medica collegiale, per l'accertamento della loro idoneità al servizio militare, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Il giudizio della commissione medica è definitivo e contro di esso non è ammesso appello.

I candidati che non siano militari in servizio saranno convocati alla visita di cui sopra mediante documento di viaggio a cui sarà allegato lo scontrino per l'acquisto del biglietto di 2ª classe sulle ferrovie dello Stato a tariffa militare.

Per i militari in servizio i documenti di viaggio saranno rilasciati dall'autorità dalla quale dipendono.

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

I candidati che già appartengono alla banda dell'Aeronautica militare dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale, rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora fisicamente idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da:

un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero della difesa avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto al voto.

Art. 7.

I candidati giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti alle seguenti prove:

1) Per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento.

2) Per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda.

3) Per i concorrenti delle prime categorie:

armonizzazione per pianoforte di un brano di musica.

4) Per i concorrenti per gli strumenti a percussione:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli strumenti a percussione.

Gli aspiranti al posto di Flicorno basso grave in Fa potranno sostenere le prove d'esame anche con il Flicorno contrabbasso in Sib.

Le prove avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

La commissione formerà graduatorie distinte per ciascuna categoria e per ciascuno strumento, attribuendo a ciascun concorrente un punto da 1 a 20 per le prove di cui sopra.

E' giudicato idoneo il concorrente per le prime e le seconde categorie che raggiunga un punto non inferiore a 14.

E' giudicato idoneo il concorrente per le terze categorie che raggiunga un punto non inferiore a 12.

A parità di merito è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alla banda dell'Aeronautica militare. Si applicano inoltre le disposizioni di legge relative alle preferenze nei pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 8.

I concorrenti verranno chiamati agli accertamenti sanitari ed agli esami previsti presso le sedi stabilite dal Ministero, mediante lettera di convocazione valida quale documento di viaggio.

A tale lettera sarà allegato scontrino per il rilascio del biglietto ferroviario di andata e ritorno a tariffa militare, in seconda classe, con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione, non si sottoporranno alla visita medica o alle prove d'esame.

Ai candidati che non siano militari in servizio potrà essere concesso il vitto e l'alloggio presso un ente militare in relazione alla durata delle prove d'esame.

Per le spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione aeronautica, verrà indicato, nel documento di viaggio, l'ente militare al quale richiederne il rimborso.

Art. 9.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

I giovani che non siano stati arruolati dai consigli di leva perchè appartenenti a classe che non ha concorso alla leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che hanno già concorso alla leva e non siano stati giudicati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia autenticata di detto certificato. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

8) dichiarazione in carta semplice, da presentare anche se negativa, relativa ai servizi militari e civili, sia di ruolo che non di ruolo, resi in precedenza allo Stato, nonchè ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comuncazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano sottufficiali di carriera delle Forze armate o dei corpi di polizia sono esentati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4). Essi però dovranno presentare una dichiarazione del comando dal quale dipendono comprovante il loro stato giuridico.

Per i documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Ai concorrenti residenti all'estero o che saranno chiamati in Italia per la visita medica e le prove di esame, verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede dell'ente presso cui dovranno effettuare la visita medica e le prove di esame.

Saranno a totale carico degli interessati i viaggi di andata e ritorno che eventualmente dovessero compiere fuori dei confini del territorio nazionale.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del precedente art. 9, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

Gli stessi concorrenti dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a sergente, 1° aviere o aviere scelto dell'Arma aeronautica ruolo specialisti categoria musicanti, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente bando.

I vincitori del concorso in più di una categoria o in più di uno strumento, dovranno dichiarare la categoria o lo strumento prescelti.

I concorrenti classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'avanzamento dei musicanti dell'Aeronautica militare ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalle vigenti disposizioni di legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il previsto periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I musicanti della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'amministrazione.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 1

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 3ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . appartenente al distretto militare
di . . . . residente a (1) . . . . . .
codice postale n. . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 15 ottobre 1979.

Desidero sostenere le prove per la categoria . . . .
e per i seguenti strumenti . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .

Faccio presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo . . . .
Allego i seguenti documenti (5) . . . .

Data, ...

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia e il numero di codice postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare la propria posizione militare. Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovisi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma di appartenenza e la ferma compiuta.

I militari in servizio dovranno specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato (ferma di leva, ferma volontaria, rafferma, servizio permanente, ecc.).

(5) I candidati minorenni dovranno allegare l'atto di assenso. I candidati iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno allegare nulla-osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

(6) Firma del segretario comunale o di un notaio o del comandante di Corpo, se il candidato trovisi in servizio militare.

ALLEGATO 2

Carta da bollo da L. 2000

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata rilasciato dal sindaco)

Comune di . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . .

del mese di . . . . $\frac{\text{si sono presentati}}{\text{si è presentato}}$ davanti a me, sindaco del comune predetto $\frac{\text{il signor}}{\text{i signori}}$ (1) . . . . . .

del minorenne (2) . . . .

$\frac{\text{i predetti}}{\text{il predetto}}$ . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne $\frac{\text{acconsentono}}{\text{acconsente}}$ affinché questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento volontario quale musicante nella banda dell'Aeronautica militare, per la ferma di anni quattro.

In fede di che $\frac{\text{gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto}}{\text{lo stesso dichiarante ha sottoscritto}}$ con me il presente atto

Data, ...

I dichiaranti
Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(8642)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire due posti di geologo nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Considerato che si rende necessario assegnare al reparto di geofisica del servizio geologico uno dei suddetti due posti di geologo;

Visto il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 24 novembre 1976, n. 6/76, sui programmi di esame per geologo da assegnare al reparto di geofisica del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) diploma di laurea in fisica, o in ingegneria, o in scienze geologiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale si intende sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

1) Principi della geologia generale con particolare riguardo alle strutture tettoniche, alla litologia e proprietà fisiche delle rocce;

2) Prospezione geofisica mediante i metodi gravimetrici, magnetici, sismici, elettrici e radioattivi.

COLLOQUIO

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti sopraelencati per le prove scritte, su:

1) fondamenti di fisica inerenti ai metodi geofisici;
2) principali elementi di topografia;
3) nozioni di legislazione mineraria;
4) nozioni di diritto amministrativo;
5) nozioni di statistica;
6) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
7) lettura e traduzione di testi in lingua straniera, a scelta del candidato, tra il francese, l'inglese ed il tedesco.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, *presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma e, precisamente, nei giorni 6 dicembre 1979, alle ore 8,30, presso la Direzione generale degli affari generali - Via Molise n. 2 - piano 1° stanza n. 31 e 7 dicembre 1979, alle ore 8,30, presso il servizio geologico, largo S. Susanna, 13.*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescrite forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego,

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato geologo in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere con assegnazione al reparto di geofisica e conseguirà la nomina a geologo previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso all'impiegato spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Il vincitore, che nel termine stabilito, non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1979
Registro n. 8 Industria, foglio n. 169

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio di lingua . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (7).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . ., con la qualifica di ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso

(6) Indicare francese, o inglese, o tedesca

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8730)

MINISTERO DEL TESORO

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1979, avranno luogo a Roma, nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in via Torino n. 45, alle ore 8,30 dei giorni 15 e 16 novembre 1979.

(8836)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1977

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Vittori Carlo, nato a Limido Comasco il 12 settembre 1934 . . . . punti 100 su 100
2. Zanelli Giulio, nato a Savona il 2 aprile 1939 . . . . » 95 »
3. Miele Franco, nato a Cagliari il 1° dicembre 1942 . . . . » 92 »
4. Bigazzi Paolo, nato ad Arezzo il 22 giugno 1939 . . . . » 89 »
5. Tacconi Antonico, nato a Pavia l'8 giugno 1939 . . . . » 87 »
6. Guastamacchia Michele, nato a Roma il 16 luglio 1935 . . . . » 83 »
7. Vittori Fernando, nato a Seprio il 7 giugno 1934 . . . . » 83 »
8. Mattioli Alessandro, nato a Milano il 14 agosto 1942 . . . . » 78 »
9. Rolli Ferruccio, nato a Galatone il 15 agosto 1930 . . . . » 78 »
10. Fox Umberto, nato a Vicenza il 27 marzo 1943 . . . . » 75 »
11. Vercellio Gianni, nato a Milano il 7 giugno 1942 . . . . » 75 »
12. Bianchi Gustavo, nato a Brescia il 30 agosto 1942 . . . . » 72 »
13. Cardillo Bernardo, nato a Porto Said (Egitto) il 2 ottobre 1928 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8287)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carluccio Aldo Vito, nato ad Ortelle il 18 aprile 1947 . . . . punti 95 su 100
2. D'Isanto Rosa, nata a Pozzuoli il 25 novembre 1943 . . . . » 96 »
3. Frisoni Maria Nadeyida, nata a San Marino il 1° gennaio 1945 . . . . » 90 »
4. Pugina Paolo, nato a Rovigo il 26 dicembre 1942 . . . . » 90 »
5. Guidolin Sandro Luigi, nato a Milano il 20 maggio 1946 . . . . » 85 »
6. Zairo Filippo, nato a Laconi il 30 giugno 1943 . . . . » 85 »

7. Zarbano Anita, nata a Lentini il 1° gennaio 1943	punti 85	su 100
8. Viganò Egidio Francesco Carlo, nato a Sondrio il 22 settembre 1946 .	» 84	»
9. Allevato Francesco, nato a Cerenzia il 23 dicembre 1938 .	» 80	»
10. Bolignano Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo il 21 settembre 1946	» 80	»
11. Carandina Gianni, nato a Bondeno il 3 maggio 1945	» 80	»
12. Cavaricci Angelo Mario, nato a Latina il 16 marzo 1939 .	» 80	»
13. De Iuliis Maddalena, nata a Minori il 29 luglio 1947	» 80	»
14. Di Cuonzo Giordano, nato a Valdagno l'11 settembre 1943	» 80	»
15. Di Paola Maria Anna, nata a Barletta il 15 ottobre 1928 .	» 80	»
16. Fiorillo Emilio, nato a Cosos (Egeo) il 14 aprile 1945 .	» 80	»
17. Greco Grazia Maria, nata ad Ostuni il 16 aprile 1947	» 80	»
18. Mariani Fiorella Anna Maria, nata a Cesano Maderno l'8 agosto 1945 .	» 80	»
19. Mosconi Silvio, nato a Celle Ligure il 21 ottobre 1944	» 80	»
20. Neri Paolo, nato a Siena il 30 luglio 1940	» 80	»
21. De Cesaris Sergio, nato a Palermo il 27 luglio 1946	» 79	»
22 Guidi Giancesare, nato a Venezia il 21 settembre 1945	» 78	»
23. Natoli Donata, nata a Palermo il 27 febbraio 1943	» 76	»
24 Cabianca Oscar, nato Venezia-Mestre il 17 marzo 1947	» 75	»
25. Contri Daniela, nata a Venezia il 22 aprile 1942	» 75	»
26. Finco Bruno, nato a Curtarolo il 22 novembre 1944 .	» 75	»
27. La Rosa Ugo, nato a Siderno il 3 aprile 1947	» 75	»
28. Andolina Agnese, nata a Manfredonia il 14 dicembre 1942 .	» 74	»
29. Murone Michelangelo, nato a Camerino il 21 febbraio 1944 .	» 74	»
30. Binci Maria Clementina, nata a Jesi il 22 maggio 1940 .	» 73	»
31. Garotta Giovanna. nata a Lodi il 28 maggio 1938 .	» 73	»
32. Millimaggi Licia, nata a Messina il 26 maggio 1926 .	» 73	»
33. Azzola Pierluigi, nato a San Severino Marche il 7 agosto 1943 .	» 70	»
34. Basile Giulio, nato a Roma il 28 giugno 1943	» 70	»
35. Bendiscioli Laura, nata a Torino il 19 dicembre 1935	» 70	»
36. Borsellino Fernando, nato a Palermo il 6 luglio 1940 .	» 70	»
37. De Pra Marina, nata a Vicenza il 4 maggio 1946 .	» 70	»
38. D'Osvaldo Alessandria, nata a Cividale del Friuli il 16 ottobre 1945 .	» 70	»
39. Fragale Giovanni, nato a Cosenza il 22 gennaio 1943 .	» 70	»
40. Guagnellini Emma, nata a Milano il 10 luglio 1941	» 70	»
41. Kassardiian Asdgmik, nato a Zahle (Libano) il 30 agosto 1932 .	» 70	»
42. Lipartiti Federico, nato a Poggiomarino il 5 marzo 1932 .	» 70	»
43. Romano Francesco, nato a Napoli il 30 maggio 1941	» 70	»
44. Sammarco Gregorio, nato a Manduria il 1° novembre 1945 .	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante presso il consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia (Brescia), bandito con il decreto del presidente della regione Lombardia 14 dicembre 1978, n. 272/78.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale, via G. Cantore n. 20, Brescia.

(8644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di due posti dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 24 settembre 1979, n. 17387, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Bagheria e Lercara Friddi dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1978, indetto con decreto 21 dicembre 1978, n. 29568.

(8645)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a due posti di segretario, carriera di concetto, dell'ufficio tecnico erariale

Con decreto 31 marzo 1979, n. 20715/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 206, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a due posti di segretario, carriera di concetto, presso l'ufficio tecnico erariale.

Questi posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dall'anzidetta data del 25 settembre 1979.

(8891)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di cassiere, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Con decreto 18 aprile 1979, n. 20738/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 267, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a undici posti di cassiere, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, otto sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dall'anzidetta data del 25 settembre 1979.

(8892)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico, carriera esecutiva, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Con decreto 19 aprile 1979, n. 20739/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 266, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a undici posti di operatore tecnico, carriera esecutiva, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, otto sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dall'anzidetta data del 25 settembre 1979.

(8893)

Concorso pubblico, per titoli, a otto posti di commesso, carriera ausiliaria, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Con decreto 20 aprile 1979, n. 20740/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 265, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a otto posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e sei posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dall'anzidetta data del 25 settembre 1979.

(8894)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di assistente di tisiopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(3318/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(3348/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i *requisiti di ammissione* e le *modalità di svolgimento* dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(3311/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(3315/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiodiagnostica;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(3335/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(3335/S-bis)

OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia ed u.c.c.;

due posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(3324/S)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(3331/S)

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

due posti di assistente della sezione autonoma di medicina di urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(3333/S)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pagani (Salerno).

(3336/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto dei servizi trasfusionali;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di neurologia;

due posti di aiuto di chirurgia di urgenza;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto di O.R.L.;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Pagani (Salerno).

(3337/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(3326/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(3329/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(3330/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di chirurgia generale;
quattro posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3345/S)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cologna Veneta (Verona).

(3339/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(3338/S)

PIO ISTITUTO ELIOMARINO « VILLA ALBANI » DI ANZIO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Anzio (Roma).

(3355/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di assistente del centro di medicina sociale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di medicina sociale (con il tirocinio in medicina generale, endocrinologia o C.M.S. per stati disendocrini e dismetabolici) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3319/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia;
un posto di aiuto della divisione di otorinolangoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3325/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1979, n. **42.**

Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognali, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 18 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rilevamenti risorse idriche regionali

Per la razionale utilizzazione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, l'amministrazione regionale è autorizzata a curare, anche avvalendosi di enti, di organismi specializzati o di privati esperti, il rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale; a promuovere a tale scopo studi, lavori di sondaggio, ivi compresa l'installazione di impianti fissi di rilevazione nonché la realizzazione di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche, assumendone le spese relative.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere le spese di funzionamento di dette opere ed impianti di rilevamento quali il pagamento di fitti, di indennità per asservimento, di compensi per la custodia e la lettura di strumenti, nonché ogni altra spesa connessa.

Art. 2.

Prevenzione delle inondazioni

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere di interesse della Regione — anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, ad istituti universitari, ad organismi specializzati, a consorzi ed a liberi professionisti — per la sistemazione dei bacini idrografici, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, prevenire esondazioni, conservare e proteggere i litorali marini interessati dal loro trasporto solido nonché per la sistemazione di bacini lagunari allo scopo di assicurare il regolare ricambio delle acque.

Art. 3.

Controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e del trattamento depurativo dei liquami fognali

L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare studi diretti a valutare e determinare:

a) le condizioni igieniche dei corpi idrici nonché le caratteristiche degli scarichi inquinanti effettuando tutte le necessarie analisi di laboratorio chimiche, fisiche e microbiologiche;

b) le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali allo scopo di salvaguardare i corpi idrici ricettori.

NORME FINANZIARIE

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.085 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 285 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria IX, il cap. 8216 con la denominazione « Spese per l'esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l'installazione di impianti fissi di rilevamento, nonchè di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.085 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 285 milioni per l'esercizio 1979.

Per le finalità di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 15 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 9 - categoria III, il cap. 3053 con la denominazione « Spese di funzionamento connesse con opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche nel territorio regionale e con ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica » e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 15 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria IX, il cap. 8217 con la denominazione « Spese e compensi per studi e progettazioni di opere di interesse regionale relativi alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari » e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 840 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 9 - categoria III, il cap. 3054 con la denominazione « Spese per la promozione ed il finanziamento di studi diretti a valutare e determinare le condizioni igieniche dei corpi idrici, le caratteristiche degli scarichi inquinanti, nonchè le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali » e con lo stanziamento complessivo di lire 840 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 7.

All'onere complessivo di lire 2.400 milioni previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1979, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 9 - partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui all'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, all'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30, nonchè all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16.

Tuttavia per gli stanziamenti già impegnati alla data della entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1979

p. *Il presidente*: COLONI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1979, n. 43.

Esecuzione delle opere previste dalle ordinanze numeri 206 e 215 del 30 aprile 1977, emesse dal commissario straordinario del Governo nel Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 18 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A seguito di perizie di variante e suppletive resesi necessarie durante l'esecuzione delle opere previste dalle ordinanze numeri 206 e 215 del 30 aprile 1977 emesse dal commissario straordinario del Governo nel Friuli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 13 settembre 1976 ed all'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modifiche, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, ove occorra, gli importi fissati dalle ordinanze predette per ciascuna opera, nei limiti delle economie conseguite nella realizzazione degli altri interventi previsti dalle ordinanze medesime.

I fondi di cui alle sopracitate ordinanze possono essere utilizzati anche per finanziare oneri di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripristino eseguiti sulla stessa strada e le cui originarie perizie siano state finanziate con altri mezzi già assegnati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1979

p. *Il presidente*: COLONI

(8073)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. 44.

Modificazioni delle leggi regionali, operanti nel settore del turismo, 26 agosto 1966, n. 24 e 5 giugno 1978, n. 53, e rifinanziamento della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 20 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1966, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, e modificato ed ulteriormente integrato con l'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2:

A) nel primo comma:

all'inizio del primo periodo vengono soppresse le parole «ad enti, pubblici o privati, ed a privati operatori»;

viene aggiunta la seguente lettera «d»:

«*d*) di edifici e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessari per la gestione di esercizi citati alle precedenti lettere "a", "b" e "c" ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi.»;

B) dopo il primo comma viene inserito il seguente:

«I contributi a sostegno delle iniziative indicate alla lettera "d" del precedente comma possono essere destinati solamente a favore di società costituite ai sensi degli articoli 2291 o 2313 o 2511 del codice civile fra proprietari di edifici adibiti agli usi di cui alle lettere "a", "b" e "c" del precedente comma ovvero fra detti proprietari e/o i gestori degli esercizi cui detti edifici sono adibiti.»;

C) il penultimo comma viene sostituito dal seguente:

«Per le iniziative di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, i contributi in capitale previsti da detta legge sono cumulabili — in deroga al quarto comma dell'art. 7 della legge predetta — con le provvidenze previste dalla presente legge, per le opere di cui alla lettera "c" del primo comma. La somma del mutuo, su cui commisurare il contributo previsto dalla presente legge, e del contributo in capitale — qualora le provvidenze non siano destinate agli enti richiamati nella parte finale della lettera "a" del secondo comma del successivo art. 2 — non può però eccedere l'80% della spesa ritenuta ammissibile ai fini della concessione di detto contributo in capitale».

Art. 2.

Nell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come sostituito con l'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, i primi tre commi vengono sostituiti dai seguenti:

«La misura del contributo va fissata in modo tale da permettere la riduzione del tasso contrattuale d'ammortamento del mutuo di un numero di punti da determinarsi con riguardo al tasso ufficiale di sconto e da stabilirsi secondo i criteri indicati nel comma seguente».

«La riduzione citata al precedente comma non potrà essere superiore ad un numero di punti corrispondente al:

a) 75 % del tasso ufficiale di sconto, qualora trattasi di iniziative da attuarsi:

in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modifiche;

in qualsiasi zona, nei casi in cui vi provvedano enti pubblici territoriali, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e sezioni del Club alpino italiano;

b) 65 % del tasso ufficiale di sconto, se non ricorrono le condizioni esposte alla precedente lettera "a"».

«Qualora, dopo la formale concessione del contributo e prima dell'erogazione del mutuo, intervengano variazioni al tasso ufficiale di sconto, l'entità del contributo va ridotta, se risulta — in base all'applicazione del nuovo indice — eccedente alla misura massima indicata al precedente comma, mentre, essa, nell'ipotesi che sia inferiore a quella massima consentita, può esser aumentata o nei limiti della spesa in precedenza autorizzata o, non risultando sufficiente l'entità dell'importo relativo, in conformità ad altra deliberazione della giunta regionale».

Art. 3.

Nel terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, la parte iniziale del secondo periodo è sostituita con la seguente:

«L'inserimento nell'elenco è riconosciuto agli enti abilitati — in forza delle vigenti norme in materia — a concedere mutui nei termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1...».

Art. 4.

L'inserimento nell'elenco, di cui si fa cenno nel precedente art. 3, di sezioni, anche se autonome, di credito fondiario di enti di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è confermato con effetto dalla data in cui la giunta regionale ha disposto l'accoglimento delle relative domande.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato ed integrato con l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, con l'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, e con l'art. 1 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, il limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative al limite autorizzato con il precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, fa carico al capitolo 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 900 milioni.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 11 - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 1, la denominazione del cap. 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene così modificata: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonchè di opere ed impianti complementari all'attività turistica e di edifici e relativi impianti destinati alla conservazione di materiale necessario e alla prestazione di servizi per i predetti esercizi».

Titolo II

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1978, N. 53

Art. 6.

Nella legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, l'art. 8 viene sostituito dal seguente:

«Art. 8. — I contributi previsti dalla lettera "e" dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, non possono superare la misura del 30 % della spesa ammissibile allorquando riguardino la costruzione e lo adattamento di immobili da utilizzare — in via principale — per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità, atte comunque a potenziare il flusso turistico. Detti contributi possono essere concessi — però solamente a favore di enti pubblici e di loro consorzi — anche se le opere siano da eseguirsi su immobili compresi nel demanio e nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici e anche qualora l'utilizzazione dell'immobile non sia concessa in via esclusiva.

Nella spesa da ritenersi ammissibile, per la realizzazione delle iniziative richiamate al precedente primo comma, va incluso l'importo a rivalsa per l'IVA, anche quando trattasi dell'acquisto di attrezzature e, in generre, di materiale mobile».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 agosto 1979

p. *Il presidente*: COLONI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. 45.

Utilizzazione degli scuolabus nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del 20 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel Friuli-Venezia Giulia i comuni o i loro consorzi, su richiesta delle competenti autorità scolastiche, possono utilizzare i propri scuolabus per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo che partecipino a particolari attività didattiche che si svolgano anche in località situate fuori della propria circoscrizione comunale, ma comunque nel territorio regionale.

La relativa autorizzazione viene rilasciata dai competenti consorzi di bacino di traffico, previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 agosto 1979

p. *Il presidente*: COLONI

(8074)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 46.

Accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 27 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla qualifica dirigenziale si accede mediante concorso, per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti regionali con qualifica di consigliere che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella suddetta qualifica e siano in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, nonchè dell'abilitazione all'esercizio della professione ove richiesta dalle leggi vigenti.

Il concorso è indetto entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale per i posti disponibili al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Il decreto indica, per ciascuna specializzazione o per gruppi di specializzazioni omogenee secondo quanto previsto dal comma successivo, il numero dei posti da conferire, che dovrà corrispondere al numero di quelli resisi disponibili nelle singole specializzazioni, salvo diversa determinazione da effettuarsi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sentito il consiglio di amministrazione, in base ad effettive e comprovate esigenze di servizio.

Il concorso viene bandito per i posti disponibili in ciascuna specializzazione e possono parteciparvi i consiglieri della corrispondente specializzazione; i posti disponibili nelle specializzazioni giuridico-amministrativo legale, programmatico-statistica, finanziario-contabile-economica vengono congiuntamente messi a concorso e possono parteciparvi i consiglieri delle medesime specializzazioni, nonchè quelli appartenenti a specializzazioni che non hanno corrispondenza nella qualifica dirigenziale; i posti disponibili nelle specializzazioni urbanistica, tecnico-ingegneristica e geologica vengono congiuntamente messi a concorso e possono parteciparvi i consiglieri delle medesime specializzazioni.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente tecnico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 42 e 46 dello statuto, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, si disciplineranno i titoli valutabili, le materie degli esami scritti ed orali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità del concorso e degli esami. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, e sono composte da cinque membri scelti fra funzionari regionali con qualifica di dirigente, di cui uno, escluso il presidente, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Tra i titoli valutabili dovranno essere, tra l'altro, compresi i lavori originali svolti su incarico della giunta regionale, su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione; il diploma di laurea attinente alla specializzazione cui si riferisce il concorso ed il relativo punteggio; i risultati conseguiti negli esami di corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive o di formazione dirigenziale; l'idoneità conseguita in concorsi presso amministrazioni pubbliche per i posti di qualifica dirigenziale; il superamento di esami professionali, di corsi universitari postlaurea, di concorsi per l'iscrizione ad albi nazionali.

Art. 2.

I vincitori del concorso sono nominati dirigenti in prova, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.

La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti messi a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

I vincitori che, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di consigliere con decreto motivato del presidente della giunta regionale.

Le proposte di conferma, di proroga e di restituzione sono formulate dal direttore regionale competente o, per i dirigenti in prova assegnati ad un servizio autonomo, dall'assessore competente, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai vincitori del concorso potrà essere fatto frequentare, a spese dell'amministrazione regionale, un corso di perfezionamento ad indirizzo professionale ed interdisciplinare.

L'amministrazione regionale, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di perfezionamento, potrà avvalersi della collaborazione, anche parziale, di istituti od enti specializzati in materia.

Art. 3.

Tutti i posti resisi disponibili nella qualifica dirigenziale fino al 1° gennaio 1979, sono conferiti nella misura del 50% secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge e nella misura del 50% mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46. La frazione di posto uguale alla metà si computa come posto intero da conferire mediante il sistema del concorso.

Determinato ai sensi del precedente comma il numero dei posti da mettere a concorso e di quelli da conferire mediante scrutinio, la percentuale del 50% viene osservata anche nell'ambito delle singole specializzazioni. Anche il criterio dell'arrotondamento viene applicato nell'ambito di dette specializzazioni, fermo rimanendo il numero dei posti come sopra determinato. Ove ciò non sia possibile, la ripartizione dei posti nelle varie specializzazioni al concorso o allo scrutinio viene effettuata con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione.

Per determinare la specializzazione dei posti da conferire mediante scrutinio, nonchè la corrispondenza tra le specializzazioni o il gruppo di specializzazioni dei posti da conferire e le specializzazioni del personale da scrutinare si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 1.

Al concorso, per titoli ed esami, ed allo scrutinio per merito comparativo, sono ammessi i consiglieri che, alla data del 31 dicembre 1978, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della presente legge.

Per il personale che abbia conseguito la nomina di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le anzianità previste dal precedente art. 1 sono ridotte di un anno sia per essere ammesi allo scrutinio sia per essere ammessi ai concorsi di cui alla presente legge.

La nomina dei vincitori del concorso e dei promossi per scrutinio decorre dalla data indicata nel precedente primo comma.

Si applicano ai vincitori del concorso ed ai promossi per scrutinio le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge.

I concorsi previsti dal presente articolo per l'anno 1979 vengono banditi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Nei confronti dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, e dei promossi per scrutinio, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e dell'art. 28 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

Art. 5.

Ai fini della presente legge, la distribuzione tra le diverse specializzazioni di posti recati in aumento nella qualifica dirigenziale da leggi regionali sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il consiglio di amministrazione, in base ad effettive e comprovate esigenze di servizio.

I vincitori dei concorsi ed i promossi per scrutinio restano assegnati alla specializzazione cui appartengono. Qualora nella qualifica dirigenziale non sia prevista la specializzazione cui appartiene il personale vincitore dei concorsi o promosso per scrutinio, la specializzazione del personale medesimo viene determinata con provvedimento del segretario generale della presidenza della giunta, su conforme parere del consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

Art. 6.

Quando particolari ed inderogabili esigenze di servizio lo richiedano e tutti i dirigenti siano preposti a servizi o a speciali incarichi, l'amministrazione regionale può, con decreto del presdente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima e sentito il consiglio di amministrazione, preporre in via temporanea ai servizi privi di titolare personale appartenente alla qualifica di consigliere.

Qualora l'amministrazione regionale abbia già disposto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento formale, la preposizione in via temporanea a servizi di personale con qualifica di consigliere, i provvedimenti stessi si intendono legittimamente adottati, fino alla nomina dei nuovi dirigenti ai sensi del precedente art. 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Art. 7.

Sono soppressi gli articoli 35 e 36 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonchè l'art. 35 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

Art. 8.

Per effetto del trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 ed in relazione al disposto dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, che prevede l'assegnazione alla segreteria generale straordinaria di cinque dirigenti, oltre alle tre unità preposte alla direzione delle ripartizioni, la dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopracitate, rispettivamente di 4 e 5 unità.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 47.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, in materia di disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'espressione «e dura in carica quattro anni;» contenuta nel primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l'espressione «e si rinnova ogni quattro anni;».

Art. 2.

Il quinto ed il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sono sostituiti dai seguenti due commi:

«Ai componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una medaglia di presenza e, qualora risiedano in comune diverso da quello in cui ha sede la commissione, un rimborso spese nelle misure previste dalla legge regionale 16 agosto 1976, numero 39.

Al presidente della commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, una indennità di carica di L. 180.000 mensili lorde ».

Art. 3.

L'espressione « almeno centoventi giorni prima della scadenza del quadriennio indicato al primo comma del medesimo art. 9 » contenuta nel primo comma dell'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita dall'espressione « almeno centoventi giorni prima della data delle votazioni ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le votazioni hanno luogo a decorrere dal ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quadriennio di durata in carica della commissione. La data delle votazioni è fissata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere della giunta, sentito il comitato regionale per l'artigianato ».

Art. 5.

I commi quarto e quinto dell'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sono sostituiti dal seguente comma:

« Al commissario sono corrisposte, per tutta la durata del suo incarico e per le spese spettanti per viaggi fuori sede, diaria e rimborsi nelle misure previste dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 39 ».

Il sesto comma dell'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti la commissione consultiva spettano, per ogni giornata di partecipazione ai lavori, una medaglia di presenza e, qualora risiedano in comune diverso da quello in cui ha sede la commissione, un rimborso spese nelle misure previste dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 39 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. **48.**

Sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio finanziario 1979, sovvenzioni straordinarie « una tantum » alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione, entro il limite di lire 250 milioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV, il cap. 3510 con la denominazione: « Sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione » e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 11 - partita n. 1 dell'elenco n. 4, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. **49.**

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, già modificato dalle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1979, dal seguente:

« L'indennità di presenza di cui all'art. 19, secondo comma, dello statuto regionale è determinata in misura corrispondente a 7,5 volte l'importo previsto dall'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ».

Art. 2.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1979

COMELLI

(8075)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792810)